



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera n. 676 del 6 AGO. 2015

Il Direttore Generale, Dottor Gianfranco CONZI

su proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze,
e
del Direttore della Struttura Complessa URP e Attività Ospedale -Territorio

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: proroga della convenzione con la residenza Villa Verde di Comano per l'assistenza in regime residenziale e semiresidenziale a pazienti psichiatrici non autosufficienti con problematiche di doppia diagnosi.
Periodo 1/7/2015 – 31/12/2015.

Oneri derivanti dall'adozione del provvedimento: € 103.350,00

di cui a carico del corrente esercizio: € 103.350,00

Int. Aut.2015 11 36 - C.E. 135045015

PREMESSO che con deliberazione n. 261 del 10/4/2014 veniva approvata la sottoscrizione con la residenza Villa Verde di Comano di un contratto per le prestazioni erogate a pazienti psichiatrici non autosufficienti con problematiche di doppia diagnosi;

ATTESO che la convenzione sottoscritta tra le parti era venuta a scadenza il 31/12/2014;

CONSIDERATO che questa Azienda, ai sensi degli articoli 8 bis e 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, intendeva continuare ad avvalersi delle prestazioni erogate dalla predetta Struttura, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri assistiti;

DATO ATTO che l'Azienda, non essendo in grado di definire il budget annuale da assegnare all'acquisizione delle predette prestazioni, e conseguentemente il volume delle medesime, poiché la Regione Liguria non aveva ancora comunicato la quota di riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2015, né il tetto dei costi all'Azienda stessa accordabile, al fine di dare continuità al servizio prestato agli assistiti, con deliberazioni n. 169 del 5/3/2015 e n. 346 del 7/5/2015 ha ritenuto di prorogare per il periodo complessivo di mesi sei il contratto anzi richiamato, alle medesime condizioni nello stesso contenute;

ATTESO che la Regione Liguria non ha ancora inviato comunicazioni in merito alla quota di riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2015;

VISTO il progetto presentato dal Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Strutture Intermedie Psichiatriche che prevede una rimodulazione a costo zero per l'Azienda dei posti di residenzialità psichiatrica in convenzione; tale progetto comporta, a far data dal 1° agosto 2015, la trasformazione di 3 posti in convenzione di RSA psichiatrica presso la struttura Cardinal Maffi Olmarello, in 7 posti di RP psichiatrica presso la struttura Villa Verde di Comano che passano quindi da 17 a 24 (di cui 2 posti utenti disabili con adeguamento della retta a quella di RP psichiatrica);

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, prorogare per il periodo di ulteriori mesi sei il contratto anzi richiamato, integrato con il progetto presentato dal Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Strutture Intermedie Psichiatriche alle medesime condizioni nello stesso contenute, al fine di disporre di un titolo giuridico valido per l'acquisto delle prestazioni di cui trattasi;

Tanto premesso

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 750 del 13.6.2014;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prorogare per il periodo di mesi sei a decorrere dall'1/7/2015 il contratto approvato con deliberazione n. 261 del 10/4/2014 e sottoscritto con la residenza Villa Verde di Comano per l'acquisto di prestazioni di tipo assistenziale in regime residenziale e semi-residenziale a pazienti psichiatrici non autosufficienti con problematiche di doppia diagnosi;
- 3) di dare atto che le prestazioni verranno rese alle stesse condizioni di cui al contratto oggetto di proroga, per un importo presunto complessivo di spesa di € 103.350,00;
- 4) di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta regolarmente registrata a carico del Bilancio Aziendale;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09.

I PROPONENTI

Il Responsabile della Struttura Semplice dipartimentale Strutture Intermedie Psichiatriche
(Dottor Piermarco PASSANI)

Il Responsabile della Struttura Complessa URP attività Ospedale-Territorio
(Dottoressa Laura PIERAZZINI)

Il Direttore Amministrativo
(Dottoressa Renata CANINI)

Il Direttore Generale
(Dottor Gianfranco CONZI)

PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

Il Direttore della Struttura Complessa Gestione delle risorse Economiche e Finanziarie (dottor Fabio CARGIOLLI)

Il Direttore Sanitario
(Dottor Andrea CONTI)

Estensore del provvedimento: Dottoressa Sandra Picasso
Delibera n. 616 del 6 AGO. 2015 composta di n. 3 pagine e n. 1 allegato

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA N. 5 "SPEZZINO" E LA RESIDENZA PROTETTA "VILLA VERDE" PER L'ACQUISTO DI POSTI DI RESIDENZIALITA' PER UTENTI PSICHIATRICI.

INTEGRAZIONE CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 15/5/2014

L'anno 2015, il giorno.....del mese di.....

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5 " Spezzino" con sede in Via Fazio, n. 30, La Spezia, P. IVA 00962520110, di seguito denominata soltanto Azienda, nella persona del Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

E

La Residenza Protetta "Villa Verde", di proprietà del Sig. Bertocchi Luigi & C. s.n.c., con sede in Via La Piana n. 1, Comano (MS), codice fiscale e P.I. n° 00602590457, di seguito denominata soltanto Struttura, nella persona del legale rappresentante Sig. Luigi BERTOCCHI

PREMESSO

- che in data 15/5/2014 veniva sottoscritto tra l' Azienda Sanitaria Locale N. 5 " Spezzino" e la residenza Villa Verde di Comano un contratto per le prestazioni da erogare a pazienti psichiatrici non autosufficienti con problematiche di doppia diagnosi;
- che la validità di detta convenzione, venuta a scadenza il 31/12/2014, è stata prorogata per il periodo complessivo di mesi sei, alle medesime condizioni nella stessa contenute;
- che l'Azienda, ai sensi degli articoli 8 bis e 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, intende continuare ad avvalersi delle prestazioni erogate dalla predetta Struttura, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri assistiti;
- che il Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Strutture Intermedie Psichiatriche dell'Azienda ha presentato un progetto che prevede una rimodulazione dei posti di residenzialità psichiatrica in convenzione;

- che tale progetto comporta, a far data dall'1/8/2015, l'incremento di 7 posti di RP psichiatrica presso la Struttura, che passano quindi da 17 a 24, di cui n. 2 posti per utenti disabili con adeguamento della retta a quella di RP psichiatrica;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto del contratto)

L'Azienda, ad integrazione e modifica di quanto previsto con contratto sottoscritto in data 15/5/2014, acquista dalla Struttura posti di residenzialità per i propri utenti adulti psichiatrici, anche con problematiche di doppia diagnosi, fino ad un massimo di n. 24 posti per trattamenti di lungo assistenza psichiatrica (RP), di cui n. 2 posti per utenti disabili con adeguamento della retta a quella di RP psichiatrica.

Articolo 2 (Modalità di accesso e di gestione)

L'inserimento dell'assistito presso la Struttura deve essere autorizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda o dai Direttori Sanitari dei Distretti Socio-Sanitari.

Il numero dei pazienti ricoverati non può superare in ogni giornata il numero totale dei posti convenuti, così come indicati nell' articolo 1, salvo variazioni a richiesta dell'Azienda. La giornata sarà remunerata come ricovero per le ammissioni avvenute entro le ore 11 e per le dimissioni avvenute dopo le ore 14.

La Struttura si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni e/o sospensioni di funzioni o attività sanitarie e/o tutelari oggetto del presente accordo.

La Struttura si impegna a mantenere aggiornata la documentazione relativa ai ricoverati, al fine di permettere all'Azienda gli accertamenti e le verifiche necessari, nonché a comunicare tempestivamente le dimissioni, anche temporanee, ed i decessi. Qualora l'assistito debba essere ricoverato presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura, sarà compito della Struttura contattare il presidio ospedaliero di riferimento territoriale, dandone immediata comunicazione all'U. O. Assistenza agli Anziani.

La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni sanitarie alle condizioni indicate nel presente contratto e comunque nel rispetto delle regole della professione nonché della normativa vigente al momento dell'esecuzione della prestazione.

Articolo 3 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97 e dalla L.R. 30.7.1999, n. 20.

La Struttura si impegna altresì a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente accordo con una dotazione di personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo non inferiore a quello ritenuto necessario ad assicurare il rispetto degli standard determinati dalle vigenti normative.

La Struttura è altresì tenuta a rispettare quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi territoriali.

L'Azienda si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo, e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento di cui ai commi precedenti.

I controlli avverranno in presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o persona da lui delegata o con il dipendente più alto in grado presente all'interno della Residenza al momento della ispezione e con l'eventuale assistenza dei sanitari responsabili della documentazione sanitaria presa in esame.

Al termine dei controlli viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, apposito verbale di accertamento o contestazione.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti di accreditamento comporterà, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del contratto.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione risolutiva che sussistano in ogni tempo le autorizzazioni comunali all'esercizio e i previsti accreditamenti regionali. Ove detti requisiti dovessero venire meno il presente accordo sarà risolto espressamente e irrevocabilmente.

Articolo 4 (Tariffe)

Le prestazioni di ricovero e cura sono remunerate in base alle tariffe previste dalle delibere della Regione Liguria n. 862/2011 e s.m.i. e n. 1802/2013 e s.m.i., di seguito riportate:

per la quota sanitaria:

Budget massimo del semestre:

Residenza Protetta : € 31,55 con Istat 1,5% **€ 32,02** **€ 135.000,00**

per la compartecipazione alla spesa da parte dell'ospite, con accesso al contributo di solidarietà:

ISEE <= 10.000,00 € (16,00 €/ utente se percepisce accompagnamento)

ISEE 10.001,00 - 15.000,00 € (10,00 €+ 16,00 €/ utente se percepisce accompagnamento)

ISEE 15.001,00 - 20.000,00 € (14,00 €+ 16,00 €/ utente se percepisce accompagnamento)

ISEE > 20.001,00 € quota sociale a totale carico dell'utente

Per i ricoveri di sollievo è prevista la compartecipazione alla spesa.

In caso di assenza degli ospiti, in linea con il piano di trattamento individuale e, comunque fino ad un massimo di quindici giorni di assenza all'anno, ai fini della conservazione del posto, l'Azienda corrisponderà il 75% della tariffa.

In caso di ricovero ospedaliero degli ospiti, l'Azienda corrisponderà il 75% della retta complessiva per i primi 15 giorni successivi al ricovero. Se il ricovero si protrae oltre i quindici giorni l'Azienda procederà alla rivalutazione del caso attivando l'U.V.M. per decidere riguardo ad una eventuale dimissione del paziente.

Articolo 5 (Obblighi delle parti e debito informativo)

La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica della appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda fornendo, con cadenza mensile, l'elenco degli utenti ricoverati, specificando i giorni di presenza, le eventuali assenze per ricovero ospedaliero, le dimissioni e/o decessi con le motivazioni degli stessi.

Articolo 6 (Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

La Struttura si impegna ad osservare il principio dell'appropriatezza delle prestazioni. A tal fine le parti si impegnano affinché il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguate alle necessità diagnostico-terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l'integrazione tra la residenzialità ospedaliera e l'assistenza territoriale e domiciliare.

Articolo 7 (Fatturazione e Pagamenti)

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetta solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it. Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

L'Azienda s'impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture corredate dalla necessaria documentazione amministrativa e fiscale. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".

Eventuali fatture di conguaglio dovranno pervenire di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni per violazioni degli accordi di cui al presente contratto, o accertamenti di violazione della normativa vigente in materia sanitaria.

Articolo 8 (Norme applicabili)

Al rapporto disciplinato dal presente contratto si applicano le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Le eventuali inadempienze saranno contestate formalmente alla Struttura che, nel termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni.

Uguualmente, in caso di persistente inosservanza da parte dell'Azienda delle obbligazioni assunte, la Struttura, con un preavviso di 90 giorni, può risolvere anticipatamente il contratto con l'obbligo del rimborso dei crediti maturati e debitamente comprovati.

Articolo 9 (Clausola di garanzia per la tutela dei dati)

La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.

La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell'Azienda titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.).

Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda nel proprio Regolamento di protezione dei dati personali approvato con deliberazione del Direttore Generale ed in particolare dovrà informare l'Azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte da detto regolamento, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

La Struttura dovrà inoltre comunicare i luoghi in cui fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quale supporto.

In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti diversi dall'Azienda.

Articolo 10 (Durata)

Il presente contratto ha validità dall'1/7/2015 al 31/12/2015.

Potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti, con apposito atto deliberativo dell'Azienda.

In caso di rinnovo l'importo annuale verrà ricontrattato entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno, in relazione al budget aziendale a disposizione sulla scorta l'entità del riparto regionale del Fondo Sanitario.

La presente convenzione è redatta in duplice copia, una per ciascun contraente e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2°, del DPR n. 131/86.

Le spese dell'eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 5 "SPEZZINO"

Dottor Gianfranco CONZI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELLA RESIDENZA PROTETTA
VILLA VERDE

Luigi BERTOCCHI